



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 settembre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0284 (COD)**

**12258/16
ADD 4**

**PI 97
CODEC 1274
RECH 271
EDUC 286
COMPET 490
AUDIO 98
CULT 80
DIGIT 103
TELECOM 169**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2016) 302 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO sulla modernizzazione delle norme UE in materia di diritto d'autore che accompagna il documento Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2016) 302 final.

All.: SWD(2016) 302 final

Bruxelles, 14.9.2016
SWD(2016) 302 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

sulla modernizzazione delle norme UE in materia di diritto d'autore

che accompagna il documento

Proposta di

**Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sul diritto d'autore nel mercato unico digitale**

e

Proposta di

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi
applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e
ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici**

{COM(2016) 594 final}

{SWD(2016) 301 final}

Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto sulla modernizzazione delle norme UE sul diritto d'autore

A. Necessità di agire

Qual è il problema e perché il problema si pone a livello dell'UE?

La presente valutazione d'impatto prende in esame una serie di questioni connesse al funzionamento della normativa UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ed esamina la possibilità di adeguare le norme esistenti o di introdurre nuove norme in tre ambiti distinti: i) l'accesso ai contenuti online, ii) il funzionamento delle eccezioni principali nell'ambiente digitale e transfrontaliero e iii) il funzionamento del mercato del diritto d'autore.

Nel primo ambito, i problemi evidenziati nella valutazione d'impatto sono direttamente connessi alle difficoltà incontrate nell'acquisizione dei diritti online da parte delle emittenti, dei servizi di ritrasmissione, delle piattaforme di video on demand (VOD) o degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Le emittenti hanno difficoltà in particolare nell'acquisire i diritti per rendere disponibili i programmi radiotelevisivi online attraverso le frontiere; analogamente, l'acquisizione dei diritti può risultare complessa per i servizi di ritrasmissione diversi da quelli forniti dagli operatori via cavo che offrono l'accesso a canali di altri Stati membri. Nel valutare la portata di questi problemi e le possibili soluzioni, sono stati presi in considerazione i principali risultati della valutazione del funzionamento della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo (direttiva 93/83/CEE). Inoltre, le difficoltà nell'acquisizione dei diritti online contribuiscono alla disponibilità limitata di opere audiovisive europee sulle piattaforme VOD. Infine, gli istituti di tutela del patrimonio culturale incontrano grandi difficoltà quando acquisiscono i diritti per digitalizzare le opere fuori commercio delle loro collezioni e diffonderle al pubblico.

Nel secondo ambito, l'incertezza giuridica in merito alle azioni consentite in virtù delle eccezioni al diritto d'autore esistenti, in particolare nell'ambiente digitale, è stata identificata come un problema determinante per il funzionamento del mercato unico digitale. Gli insegnanti e gli studenti risentono dell'incertezza giuridica nell'utilizzo dei contenuti nel quadro di attività didattiche transfrontaliere che necessitano di supporti digitali. I ricercatori si trovano davanti alla stessa incertezza per quanto riguarda la possibilità di effettuare l'estrazione di dati e testi (TDM, *text mining* e *data mining*) su contenuti ai quali possono accedere legalmente. Anche la conservazione delle opere da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, in particolare in formato digitale, può essere ostacolata dall'incertezza giuridica e da costi di transazione esageratamente elevati.

Nel terzo ambito, la valutazione d'impatto si concentra sulle questioni relative alla distribuzione del valore nell'ambiente online, con una distinzione tra i problemi affrontati "a monte" dai titolari dei diritti che vogliono concedere in licenza i loro contenuti per determinati tipi di servizi online e quelli affrontati "a valle" dai creatori al momento della negoziazione di contratti per lo sfruttamento delle loro opere. I titolari dei diritti hanno difficoltà quando cercano di controllare e monetizzare l'uso dei loro contenuti da parte dei servizi online che memorizzano i contenuti caricati dagli utenti finali e consentono l'accesso agli stessi. È inoltre diventato difficile per gli editori di giornali concedere in licenza le loro pubblicazioni e impedire l'uso non autorizzato da parte dei servizi online. Inoltre, tutti gli editori devono far fronte all'incertezza giuridica per quanto riguarda la possibilità di percepire una parte dei compensi per gli usi di opere oggetto di un'eccezione. Infine, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori (creatori) non sempre dispongono di informazioni sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere per poter negoziare una remunerazione adeguata per lo sfruttamento dei loro diritti.

Quali sono gli obiettivi da conseguire?

Sono stati identificati tre obiettivi generali:

- i) consentire un più ampio accesso online ai contenuti protetti in tutta l'UE, concentrandosi su programmi radiofonici e televisivi, opere audiovisive europee e patrimonio culturale;
- ii) agevolare l'uso digitale di contenuti protetti per l'istruzione, la ricerca e la conservazione nel mercato unico; e
- iii) garantire che il mercato del diritto d'autore online funzioni in maniera efficiente per tutti gli operatori e fornisca i giusti incentivi per gli investimenti in contenuti creativi e per la diffusione degli stessi.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE (sussidiarietà)?

Concentrandosi sul funzionamento delle norme UE sul diritto d'autore nell'ambiente digitale e online, la presente valutazione d'impatto analizza problemi che hanno un'importante dimensione transfrontaliera.

Per quanto riguarda il primo ambito, le soluzioni nazionali per i summenzionati problemi connessi all'accesso online ai contenuti, anche a livello transfrontaliero, possono generare un'ulteriore frammentazione del mercato

unico digitale. Pertanto, al fine di produrre vantaggi reali, sarebbe opportuno adottare un approccio comune e intraprendere un'azione a livello UE.

Per quanto riguarda il secondo ambito, il livello di armonizzazione esistente limita la possibilità per gli Stati membri di agire nel settore del diritto d'autore, in quanto impedisce loro di modificare unilateralmente la portata dei diritti armonizzati e delle eccezioni. Inoltre, l'intervento dell'UE è indispensabile per garantire la certezza del diritto nelle situazioni transfrontaliere. Per quanto riguarda il terzo ambito, i motivi che giustificano un intervento a livello di UE sono l'armonizzazione già esistente (in particolare in termini di diritti) e il carattere transfrontaliero della distribuzione di contenuti online. Un intervento a livello nazionale non sarebbe abbastanza efficace per affrontare i problemi individuati (in particolare perché la sua portata sarebbe insufficiente) e potrebbe risultare in nuovi ostacoli e nella frammentazione del mercato. L'azione a livello UE è necessaria al fine di garantire la certezza giuridica per i creatori e per coloro che investono nei contenuti, per i distributori e per gli utenti. Permetterà inoltre ai titolari dei diritti di esercitare meglio i propri diritti nell'ambiente online e garantirà parità di condizioni nel mercato unico digitale.

B. Soluzioni

Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? È stata preferita un'opzione? In caso negativo, perché?

Le opzioni esaminate per ciascun tema comprendono lo scenario di riferimento, in molti casi un'opzione non legislativa (orientamenti o raccomandazione della Commissione e/o dialogo tra i portatori di interesse) e una o più opzioni legislative. Per ciascun tema è stata individuata un'opzione preferita.

Nell'ambito dell'accesso ai contenuti online vengono esaminate nelle opzioni legislative diversi regimi di licenze, considerati come meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione dei diritti.

- L'opzione preferita in relazione alle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva è l'applicazione del principio del paese di origine alla gestione dei diritti per i servizi online di tali organismi che sono accessori rispetto alla trasmissione iniziale.
- Per quanto riguarda le ritrasmissioni digitali di programmi radiotelevisivi, l'opzione preferita è l'applicazione della gestione collettiva obbligatoria dei diritti ai servizi di ritrasmissione forniti attraverso reti di comunicazione elettronica "chiuse".
- Per la concessione di licenze sui diritti VoD, l'opzione preferita prevede un dialogo tra i portatori di interesse e un meccanismo di negoziazione in grado di facilitare la concessione delle licenze per lo sfruttamento online di opere audiovisive eliminando gli ostacoli contrattuali.
- Infine, per le opere fuori commercio, l'opzione preferita prevede un intervento legislativo a livello dell'UE che consenta agli Stati membri di attuare meccanismi giuridici specifici per la conclusione di accordi di concessione di licenze collettive per l'utilizzo di opere fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e l'introduzione di un effetto transfrontaliero per gli accordi di questo tipo.

Per quanto riguarda le eccezioni, le opzioni legislative sono concepite in modo da integrare le eccezioni esistenti (per la conservazione e le attività didattiche) o introdurre una nuova eccezione per usi specifici (ad esempio, *text mining* e *data mining*). Sono previste differenti opzioni, con varianti che riguardano il campo di applicazione dell'eccezione, i beneficiari e/o la relazione con il mercato delle licenze.

- L'opzione preferita per le attività didattiche è un'eccezione obbligatoria che riguarda gli usi digitali ai fini dell'illustrazione nel contesto dell'insegnamento con la possibilità per gli Stati membri di subordinarla alla disponibilità di licenze adeguate che riguardino gli stessi usi (digitali e transfrontalieri).
- Per il TDM, l'opzione preferita prevede un'eccezione obbligatoria applicabile agli organismi di ricerca che agiscono nell'interesse pubblico, quali le università o gli istituti di ricerca. L'eccezione consentirebbe loro di effettuare attività di *text mining* e *data mining* sui contenuti ai quali possono accedere legalmente a fini di ricerca scientifica.
- Per la conservazione del patrimonio culturale, l'opzione preferita è un'eccezione obbligatoria a fini di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Per quanto riguarda il funzionamento del mercato del diritto d'autore, le opzioni legislative in esame mirano a garantire un'equa ripartizione del valore nell'ambiente online, in particolare mediante l'introduzione di obblighi specifici per determinati tipi di servizi online o per coloro che negoziano i contratti con gli autori e gli artisti interpreti o esecutori.

- In relazione all'uso di contenuti da parte dei servizi di contenuti caricati dall'utente, la soluzione preferita consiste nell'introduzione dell'obbligo, per i servizi online che memorizzano grandi volumi di contenuti caricati dai loro utenti e forniscono l'accesso a tali contenuti, di adottare tecnologie adeguate e proporzionate e di aumentare la trasparenza nei confronti dei titolari di diritti.

- Per quanto riguarda i diritti sulle pubblicazioni, la soluzione preferita consiste nell'introduzione, nel diritto dell'UE, di un diritto connesso per gli editori per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico e di una disposizione che consenta agli Stati membri di permettere a tutti gli editori (di giornali, libri, pubblicazioni scientifiche ecc.) di percepire una parte dei compensi per gli usi oggetto di un'eccezione.
- In relazione alla mancanza di trasparenza sulla remunerazione dei creatori, l'opzione preferita consiste nell'introduzione nella legislazione UE di obblighi di trasparenza per le controparti contrattuali del creatore (in particolare, i produttori e gli editori), sorretti da un adeguamento dei contratti e da un meccanismo di risoluzione delle controversie.

Quali sono le opinioni dei diversi portatori di interesse? Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?

Le opzioni prese in esame nella presente valutazione d'impatto interesserebbero un'ampia gamma di portatori di interesse, in particolare: gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, gli organismi di gestione collettiva, i produttori, gli editori, le emittenti, i fornitori di servizi di ritrasmissione dei programmi, i distributori, i servizi online, le istituzioni utilizzatrici, i ricercatori e i consumatori. Le opinioni dei portatori di interesse sono molto specifiche, in quanto riguardano i singoli temi affrontati, e pertanto sono esposte in relazione a ciascuna opzione nella valutazione d'impatto. I risultati delle consultazioni pubbliche svoltesi nel 2013-2016 che confortano l'analisi della presente valutazione d'impatto figurano nell'allegato 2.

C. Impatto dell'opzione preferita**Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?**

Le opzioni preferite individuate in relazione alle trasmissioni online e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici consentirebbero di ridurre i costi di transazione connessi all'acquisizione dei diritti cui vanno incontro le emittenti per le loro trasmissioni online transfrontaliere e per i servizi di ritrasmissione su reti di comunicazione elettronica "chiuse" (ad esempio, i servizi IPTV). Esse dovrebbero inoltre migliorare la distribuzione transfrontaliera e l'accesso ai programmi radiofonici e televisivi delle emittenti.

Riguardo alla concessione di licenze per i diritti VoD, l'opzione preferita contribuirebbe a rimuovere gli ostacoli contrattuali e potrebbe quindi migliorare la disponibilità delle opere audiovisive europee sulle piattaforme VOD.

Per le opere fuori commercio, l'opzione preferita favorirebbe una riduzione dei costi di transazione e renderebbe possibile la concessione delle licenze necessarie per la digitalizzazione e la diffusione delle opere fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, per tutti i tipi di opere e in tutti gli Stati membri, anche a livello transfrontaliero.

La nuova eccezione per gli usi digitali di contenuti protetti per l'illustrazione a fini didattici garantirebbe la piena certezza giuridica agli istituti scolastici e agli insegnanti, il che dovrebbe favorire l'utilizzo e migliorare la qualità delle tecnologie digitali e dei metodi innovativi nell'istruzione e tradursi in un ambiente di apprendimento più ricco e in migliori risultati per gli studenti. La possibilità per gli Stati membri di subordinare l'eccezione alla disponibilità di licenze che riguardano gli stessi usi garantirebbe la necessaria flessibilità senza ridurre la certezza giuridica per gli utenti o ostacolare gli usi a livello transfrontaliero.

La nuova eccezione per il TDM aumenterebbe la certezza giuridica e ridurrebbe i costi di acquisizione dei diritti per gli organismi di ricerca, anche nei casi in cui i progetti di ricerca vengono realizzati con un possibile fine commerciale, ad esempio nell'ambito dei partenariati pubblico-privato.

L'opzione preferita per la conservazione fornirebbe la piena certezza giuridica agli istituti di tutela del patrimonio culturale che realizzano riproduzioni delle opere ai fini della conservazione delle stesse nelle loro collezioni permanenti, anche avvalendosi di tecnologie digitali.

Nel terzo ambito coperto dalla presente valutazione d'impatto, le opzioni preferite dovrebbero consentire ai titolari dei diritti di sfruttare meglio i loro contenuti online e di controllarne meglio la diffusione. L'obbligo di impiegare mezzi tecnici, imposto ai servizi di contenuti caricati dall'utente, consentirebbe ai titolari dei diritti di prendere decisioni più informate in merito alla messa a disposizione dei loro contenuti da parte di tali servizi. Tale obbligo dovrebbe incoraggiare la conclusione di accordi per l'uso dei contenuti e generare ricavi supplementari per i titolari dei diritti.

Per quanto riguarda gli editori di giornali, l'opzione preferita garantirebbe una maggiore certezza giuridica, rafforzerebbe il loro potere di negoziazione e avrebbe un impatto positivo sulla loro capacità di concedere licenze per i contenuti e di far rispettare i diritti sulle loro pubblicazioni di carattere giornalistico. L'opzione preferita contribuirebbe inoltre ad aumentare la certezza giuridica per tutti gli editori per quanto riguarda la possibilità di percepire una parte dei compensi per gli usi oggetto di un'eccezione.

Gli obblighi di trasparenza imposti alle controparti contrattuali dei creatori fornirebbero a questi ultimi le informazioni necessarie per valutare l'adeguatezza della loro remunerazione nonché i mezzi giuridici per chiedere, se necessario, l'adeguamento della remunerazione (meccanismo di adeguamento contrattuale).

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

L'applicazione del principio del paese d'origine all'acquisizione dei diritti per i servizi online accessori delle emittenti costituirebbe una nuova situazione per i titolari dei diritti che concedono una licenza per i loro contenuti alle emittenti per le trasmissioni online. Tuttavia si tratta di un intervento mirato (un intervento limitato ai servizi online accessori delle emittenti che non lede la libertà contrattuale delle emittenti e dei titolari dei diritti), che dovrebbe facilitare lo sviluppo del mercato senza turbare i modelli commerciali e le strategie di distribuzione

esistenti.

L'applicazione della gestione collettiva obbligatoria per determinati tipi di servizi di ritrasmissione digitale inciderebbe in modo limitato sulle scelte dei titolari dei diritti in materia di concessione delle licenze. I costi di conformità sarebbero marginali in quanto la stessa rete degli organismi di gestione collettiva che concede in licenza i diritti per le ritrasmissioni via cavo potrebbe essere utilizzata per concedere in licenza i diritti per le ritrasmissioni con mezzi diversi dal cavo.

Per quanto riguarda il meccanismo di negoziazione volto a facilitare la concessione di licenze per i diritti VoD, i costi di attuazione sarebbero limitati, poiché gli Stati membri potrebbero avvalersi delle strutture esistenti dotate delle competenze necessarie. I portatori di interesse (titolari di diritti, distributori, piattaforme VoD) potrebbero dover sostenere alcuni costi per partecipare al meccanismo di negoziazione. Tali costi sarebbero tuttavia compensati dagli incrementi di efficienza derivanti dall'esito favorevole delle negoziazioni.

L'opzione preferita per le opere fuori commercio non comporterebbe costi diretti. Nel caso in cui siano utilizzati i meccanismi giuridici, gli organismi di gestione collettiva dovrebbero sostenere alcuni costi connessi agli obblighi di trasparenza, al trattamento delle clausole di non partecipazione (*opt-out*) e alla gestione della licenza.

Per quanto riguarda le eccezioni, le opzioni preferite non dovrebbero avere effetti significativi sulle entrate dei titolari dei diritti connesse alla concessione delle licenze. Alcuni costi di conformità molto limitati potrebbero derivare dalla necessità di adeguare l'ambito di applicazione delle licenze esistenti per tener conto delle nuove eccezioni.

Per le attività didattiche, la nuova eccezione non dovrebbe avere alcun impatto sul mercato primario dei titolari dei diritti, in particolare a causa del fine e delle condizioni dell'eccezione (illustrazione a fini didattici, usi digitali su reti elettroniche sicure). Ciò potrebbe comportare alcuni costi di conformità per gli Stati membri che decidono di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze che riguardano gli stessi usi, a causa dell'obbligo di assicurare la disponibilità e la visibilità di tali licenze. Tali costi tuttavia consentirebbero di ridurre in modo significativo l'onere amministrativo che grava sugli istituti scolastici.

Nel caso del TDM, la condizione di accesso legale prevista per il ricorso all'eccezione impedirebbe all'opzione preferita di influire sul mercato delle sottoscrizioni dei titolari di diritti.

L'opzione preferita per la conservazione del patrimonio culturale non genererebbe particolari costi di conformità; l'impatto sui ricavi dei titolari dei diritti sarebbe minimo, se non addirittura trascurabile, poiché tale eccezione si applicherebbe soltanto alle opere già presenti nelle collezioni permanenti degli istituti di tutela del patrimonio culturale e non avrebbe alcuna conseguenza sull'acquisizione di copie permanenti da inserire in una collezione.

Per i servizi online di distribuzione di contenuti caricati dagli utenti finali, vi sarebbero costi di conformità derivanti dalle tecnologie da impiegare. Tali costi dipenderebbero dalla quantità e dal tipo di contenuti da identificare, ma dovrebbero essere limitati dal momento che le tecnologie da impiegare devono essere proporzionate e che la maggior parte dei servizi interessati ricorre già ad alcune tecnologie di identificazione dei contenuti.

L'introduzione di un diritto connesso per gli usi digitali di pubblicazioni di carattere giornalistico non dovrebbe generare canoni di licenza più elevati per i fornitori di servizi online che già concludono contratti di licenza che coprono specificamente l'uso di contenuti digitali relativi a notizie. Essa comporterebbe costi solo per i fornitori di servizi online che attualmente non concludono contratti di licenza per il riutilizzo dei contenuti degli editori, cosa che in linea di principio sarebbero tenuti a fare in base alla legislazione sul diritto d'autore. La possibilità per gli Stati membri di consentire a tutti gli editori di percepire una parte dei compensi per gli usi di opere in virtù di un'eccezione non dovrebbe generare costi in quanto le società di gestione collettiva, incaricate di raccogliere i compensi per gli editori, sono già attive nella maggior parte degli Stati membri. Per quanto riguarda la remunerazione dei creatori, gli obblighi di trasparenza comporterebbero costi di conformità per le controparti contrattuali dei creatori, che dovrebbero essere tuttavia ragionevoli. La disponibilità di dati estremamente limitata non consente una quantificazione complessiva di tali costi, tuttavia la valutazione d'impatto contiene alcune stime basate sui pochi esempi forniti dai portatori di interesse. Il meccanismo di adeguamento contrattuale dovrebbe generare costi limitati (ad esempio, costi di rinegoziazione), dato che probabilmente sarà utilizzato principalmente per esercitare una maggiore influenza nelle negoziazioni. Gli Stati membri potrebbero utilizzare le strutture esistenti al fine di ridurre i possibili costi derivanti dall'istituzione del meccanismo di risoluzione delle controversie.

Quali sono gli impatti sulle PMI e sulla competitività?

La percentuale elevata di PMI nei settori creativi è stata presa in considerazione nella valutazione delle opzioni d'intervento. Le opzioni preferite nell'ambito dell'accesso ai contenuti dovrebbero andare a vantaggio delle PMI (quali emittenti televisive e radiofoniche, fornitori di servizi o titolari dei diritti), riducendo gli oneri amministrativi connessi all'acquisizione dei diritti o alla concessione di licenze. Nel caso delle eccezioni, le opzioni preferite costituiscono soluzioni che non sono suscettibili di avere un impatto significativo sul mercato delle licenze o sui ricavi delle PMI (titolari dei diritti). L'esclusione delle microimprese non è stata ritenuta opportuna in quanto

creerebbe una situazione di grande incertezza giuridica per gli utenti.

Nel terzo ambito della presente valutazione d'impatto, le opzioni preferite dovrebbero aiutare le PMI (titolari dei diritti) a concludere accordi con i servizi di contenuti online. Nel caso tali opzioni generassero obblighi per le PMI, non è stato giudicato opportuno prevedere eccezioni o misure di mitigazione in quanto potrebbero offrire alle imprese la possibilità di eludere gli obblighi e non consentirebbero di raggiungere gli obiettivi auspicati.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

Le opzioni preferite non comporteranno alcun impatto significativo sui bilanci o sulle amministrazioni nazionali. Tuttavia alcune opzioni prevedono obblighi specifici per gli Stati membri, ad esempio l'individuazione o la creazione di un'istanza imparziale per facilitare la negoziazione tra le parti in causa per la concessione di licenze per i diritti VoD, l'adozione di misure volte a garantire la visibilità delle licenze per usi a fini didattici, l'organizzazione di dialoghi tra i portatori di interesse sulla comunicazione ad autori e interpreti o esecutori e l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie tra gli autori e gli artisti interpreti o esecutori e le controparti contrattuali. L'indicazione dei costi, ove disponibile, figura nelle sezioni pertinenti della valutazione d'impatto.

Sono previsti altri impatti significativi?

N.d.

Proporzionalità?

Le opzioni preferite sono state elaborate in modo da affrontare con efficacia i problemi iniziali senza andare al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi. Altre opzioni, aventi talvolta una portata più ampia, sono state scartate perché non darebbero una risposta equilibrata e proporzionata ai problemi presentati nella presente valutazione d'impatto.

D. Tappe successive**Quando saranno riesaminate le misure proposte?**

Sono stati definiti indicatori specifici per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi; la raccolta dei dati dovrebbe aver luogo ogni 2 o 3 anni. Una valutazione globale potrebbe essere effettuata al più tardi 10 anni dopo l'adozione delle misure legislative, al fine di misurarne l'impatto e il valore aggiunto.